

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Assessore

Prot. n. 1617

Cagliari, 16 settembre 2011

Alle Organizzazioni Sindacali
dei dipendenti regionaliLORO SEDI**Oggetto: DDL Riforma F.I.T.Q.**

In risposta alla nota del 15 settembre c.m. prot. n. 405 ed alle interlocuzioni intercorse con codeste Organizzazioni Sindacali relative all'oggetto, si fornisce in allegato il chiarimento in ordine all'art. 4 bis, ora art. 5 del DDL di riforma del FITQ, corredato delle proiezioni esemplificative richieste.

Pertanto, come già annunciato in occasione dell'ultimo incontro il testo del DDL predisposto da questo assessorato, verrà portato alle valutazioni ed alle decisioni della prossima riunione della Giunta Regionale per il successivo inoltro al Consiglio Regionale corredato delle proposte di codeste Organizzazioni Sindacali.

L'Assessore
Mario Floris

Nota Esplicativa sull'art. 4 Bis

L'art. 4 bis disciplina l'integrazione di pensione spettante per le anzianità maturate sino al 31 dicembre 2011, a salvaguardia dei diritti acquisiti, che va a sommarsi alla prestazione del conto individuale di cui all'art. 4.

In particolare in base all'art. 4 bis, all'atto del collocamento in quiescenza, viene individuato l'assegno integrativo che sarebbe spettato secondo la previgente normativa (il comma 2 ripropone infatti lo stesso criterio di calcolo già previsto dall'art. 4 della L.R. n. 15/1965) considerando la complessiva anzianità di iscrizione FITQ, comprendendo cioè sia quella maturata prima che dopo il 31 dicembre 2011.

L'assegno così determinato viene quindi rapportato all'anzianità di iscrizione al FITQ effettivamente maturata sino al 31 dicembre 2011.

Si allega una tabella con alcuni esempi di calcolo in cui si raffrontano le prestazioni che si sarebbero maturate secondo la L.R. n. 15/1965 con quelle che deriverebbero dall'applicazione del DDL di riforma al 2020, al 2030, al 2040 (si fa rinvio alle note in calce alla tabella dove vengono esposte le condizioni ipotizzate nello svolgimento del calcolo).

A titolo esemplificativo si descrive il primo caso della tabella riferito ad una categoria D3 assunta nell'anno 1986 che cesserà dal servizio nel 2020, maturando quindi all'atto della cessazione dal servizio un'anzianità contributiva totale di 35 anni (sia ai fini pensionistici che di iscrizione al FITQ). Pertanto la prestazione di cui all'art. 4 bis del DDL sarà commisurata ai 26 anni di iscrizione maturati al 31 dicembre 2011 mentre quella dell'art. 4 sarà riferita ai restanti 9 anni. Si procede nel seguente modo:

- si calcola l'assegno integrativo che sarebbe spettato con 35 anni di iscrizione sulla base della previgente normativa pari a € 12.986,00;
- il suddetto importo viene proporzionato all'anzianità di 26 anni maturati al 31.12.2011 ottenendo € 9.646,74;
- viene individuata una rendita maturata con il sistema contributivo per i 9 anni decorrenti dal 01.01.2012 fino al 31.12.2020 pari a € 1.652,28;
- sommando le due quote di rendita derivanti dall'applicazione degli artt. 4 e 4 bis del DDL si ottiene una prestazione totale pari € 11.299,02.

Si evidenzia come l'incremento che in termini assoluti subisce l'importo dell'assegno integrativo calcolato per 35 anni di iscrizione (secondo la previgente normativa) passando dal caso dell'assunzione nel 1986 rispetto ai casi successivi, deriva dal fatto che la retribuzione alla cessazione viene raffrontata con una pensione che nel primo caso rientra nel sistema misto mentre nei restanti rientra interamente nel sistema contributivo.